Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0034110.05-05-2025

A tutte le UOT dell'ANSFISA

A tutti i soggetti interessati

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI AD IMPIANTI FISSI E L'OPERATIVITÀ TERRITORIALE

Oggetto: **Circolare di chiarimento sul Decreto ANSFISA prot. n. 00199 del 19.12.2024**

Chiarimento n.1
(Verifiche e prove funzionali di ANSFISA a seguito delle revisioni quinquennali)

Le attività di verifiche e prove funzionali di competenza di quest'Agenzia indicate al c. 3 dell'art. 3 del Decreto ANSFISA prot. n. 00199 del 19.12.2024 [nota 1] derivano da quanto previsto dal DM 203/2015 e specificato nel relativo DD applicativo n.1 del 7 gennaio 2016. Si rileva che quest'ultimi (decreti ministeriali) NON contemplano delle attività di verifiche e prove funzionali da parte dell'Agenzia in occasione delle revisioni quinquennali degli impianti, pertanto si conferma che, per gli impianti di categoria "A" e "B1", NON ricorreva e NON ricorre la necessità di programmare e svolgere attività di verifiche e prove funzionali da parte degli UOT di ANSFISA nelle predette scadenze quinquennali.

[nota 1] Testo dell'art.3 comma 3 del Decreto n. 00199 del 19.12.2024:
"Nel caso di revisioni quinquennali e generali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica, l'Agenzia provvede a programmare e svolgere le attività di verifiche e prove funzionali di competenza (ai sensi dell'art. 5 del DPR 753/80) con proprio personale per gli impianti di categoria "A" e "B1", mentre per gli impianti di categoria "B2", "C" e "D", l'esercente dispone il presenziamento alle prove da parte dei soggetti terzi ed indipendenti."

Chiarimento n.2
(Obbligo del corso di formazione per agenti e macchinisti)

Si conferma che ricorre l'obbligo di frequentazione del corso di formazione per agenti e macchinisti, di cui all'art.7 del Decreto ANSFISA prot. n. 00199 del 19.12.2024 [nota 2], anche da parte del personale in servizio e GIÀ in possesso del "riconoscimento dell'idoneità" di cui all'art.1 c.5 del DD 288/2014 [nota 3].
Il corso da seguire è quello "per il mantenimento delle competenze" .,

[nota 2] Testo dell'art.7 del Decreto n. 00199 del 19.12.2024::
"1. Il personale addetto agli impianti a fune e con qualifiche di:

- *Macchinista*
- *Agente di pedana (o genericamente agenti in servizio sugli impianti)*
- *Agente di stazione (rinvio o intermedia)*
- *Agente di cabina/vettura*

*Deve superare idoneo corso di **formazione iniziale** prima di poter essere immesso nelle relative funzioni e, ogni tre anni, deve frequentare idoneo **corso di formazione per il mantenimento** delle competenze.*
2. L'Agenzia pubblica sul proprio portale web i programmi e le modalità di erogazione dei corsi di formazione di cui al precedente comma 1.
3. Sono autorizzati a erogare i corsi di formazione di cui al presente articolo i centri di formazione già accreditati ai sensi del decreto Ansfisa n. 0014 del 14-02-2024."
[nota 3] Testo dell'art.1 comma .5 del DD 288/2014.
"Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di Macchinisti e Agenti avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame , da parte del Direttore dell' Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell'Esercizio. L'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto redigendo apposito verbale secondo lo schema dell'allegato III. Le date di esame devono essere comunicate con congruo anticipo all' U.S.T.IF. competente per territorio per l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico .
Il verbale di esame controfirmato dall'Esercente, deve essere trasmesso all' U.S.T.I.F . competente."

Chiarimento n.3
(Obbligo di comunicazione all'Agenzia il programma delle attività di revisioni quinquennali e generali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica)

Si chiarisce che la comunicazione di cui all'art.3 comma 5 del Decreto n. 00199 del 19.12.2024 [nota 4] deve essere relativa alla data di effettuazione delle prove, al fine di una eventuale manutenzione, non alla data di inizio delle attività manutentive revisionali.

[nota 4] Testo dell'art.3 comma 5 del Decreto n. 00199 del 19.12.2024::
"5. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, i Direttori e/o Responsabili di esercizio devono comunicare all'Agenzia il programma delle attività almeno venti giorni prima dell'avvio delle stesse"

ANSFISA
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Tutte le UOT sono tenute ad adeguarsi ai chiarimenti forniti con la presente.

La presente circolare è pubblicata sul portale web dell'Agenzia.

Il Direttore Generale
(Ing. Pietro Marturano)

Boldrin